

proposta di legge n. 7

a iniziativa dei Consiglieri Bugaro, Foschi, Romagnoli, Acquaroli, Zinni,
D'Anna, Natali, Massi, Ciriaci, Carloni, Marinelli

presentata in data 15 giugno 2010

INIZIATIVE VOLTE A TUTELARE LA VITA UMANA NASCENTE E A SOSTENERE
ECONOMICAMENTE NELLA SCELTA DI MATERNITA' QUELLE DONNE
CHE SAREBBERO INDOTTE AD INTERROMPERE LA GRAVIDANZA
ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI ECONOMICI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale si propone di difendere il diritto alla maternità delle donne che sarebbero indotte all'aborto per ragioni economiche.

Difendere e promuovere il diritto alla vita e il valore intangibile della persona umana rimuovendo gli ostacoli di ordine economico allo sviluppo del nascituro è un principio sancito nella Costituzione dagli articoli 31 e 32, nonché dall'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

La presente inoltre non è una iniziativa contro la legge 194/1978, ma riguarda piuttosto la coerente applicazione della legge a favore dell'interruzione di gravidanza.

L'articolo 5 della legge 194/1978 invece prevede espressamente che qualora "la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dalla incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la potrebbero indurre all'interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto".

Nel nostro ordinamento questa importante parte della legge è rimasta lettera morta.

È dunque dovere morale e giuridico delle istituzioni provvedere nell'immediato a colmare questo vuoto adoperandosi al fine di sostenere in tutti i modi il diritto alla vita dei nascituri e delle donne ad avere una gravidanza libera e consapevole.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli:

Nell'articolo 1 si enunciano le finalità della legge, richiamando altresì gli enti competenti all'attuazione della politica a sostegno della maternità.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi che la Regione persegue in base alle finalità espresse nella presente.

L'articolo 3 definisce le disposizioni legislative per il perseguimento degli obiettivi della presente.

L'articolo 4 definisce le modalità degli interventi.

L'articolo 5 definisce i destinatari della presente proposta di legge.

L'articolo 6, infine, definisce le disposizioni finanziarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità alle disposizioni sancite dagli articoli 31 e 32 della Costituzione e dall'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) riconosce il dovere etico e giuridico di promuovere la tutela della vita nascente e di rimuovere gli ostacoli alla crescita, sostenendo, in particolare, le donne lasciate sole di fronte ad una maternità inattesa per conseguire, insieme a loro, una reale tutela sociale della maternità che garantisca loro la libertà di non abortire.

2. La Regione, pertanto, nell'ambito delle sue competenze, attua, con il concorso degli altri enti locali, delle ASL, delle associazioni di volontariato e dei consultori, una politica organica volta a sostenere economicamente nella scelta di maternità quelle donne che sarebbero indotte ad interrompere la gravidanza esclusivamente per motivi economici.

Art. 2
(Obiettivi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

- a) garantire il diritto delle donne ad una maternità consapevole, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;
- b) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
- c) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza;
- d) garantire alle donne ricoverate in stato di gravidanza presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psicoaffettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi;
- e) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del nascituro.

Art. 3*(Perseguimento degli obiettivi)*

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, nell'ambito da quanto previsto dalla legge regionale 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione), determina, in accordo con le altre istituzioni di cui all'articolo 1, gli interventi da attuare, le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di assistenza sociale, economica e psicologica con gli altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.

2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l'ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base dell'indice di indigenza segnalato dall'indicatore della situazione economica (ISE) utilizzando le formule del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) escludendo la valutazione della situazione patrimoniale, salvo successive e diverse determinazioni delle amministrazioni comunali in materia di ISE.

Art. 4*(Modalità degli interventi)*

1. La Regione:

- a) vigila affinché venga applicata la parte preventiva dell'articolo 5 della legge 194/1978, per ciò che concerne il previsto impegno alla rimozione delle cause che inducono la donna alla richiesta di aborto e quanto per ciò che concerne la possibilità di proposte alternative attraverso offerte di aiuto concrete;
- b) si accerta affinché la donna in stato di gravidanza sia informata di tutti i suoi diritti sanciti dalla legge e i sostegni previsti dalle amministrazioni locali, nel caso si rilevasse la prevalenza della motivazione economica nella scelta dell'aborto, al fine di informarla della possibilità di accedere al contributo previsto dalla presente legge nel caso di proseguimento della gravidanza;
- c) recepisce l'indicazione da parte del consultorio delle motivazioni economiche per la richiesta di aborto avanzate dalla donna in stato di gravidanza;
- d) mette a disposizione un contributo economi-

co “ad hoc” mensile di 500 euro, dal momento della nascita per un periodo massimo di due anni, alle donne residenti nel territorio marchigiano da almeno un anno che, intendendo interrompere la gravidanza per difficoltà economiche, con tale sostegno optano per portarla a termine;

- e) attiva immediatamente un gruppo di lavoro, composto da tecnici indicati dalla Regione, dalle Province e dai Comuni coinvolti nel progetto, dalla ASL, dagli ospedali e dai rappresentanti dei consultori per dare risposte concrete e celeri alle indigenze economiche della donna;
- f) si impegna a seguire costantemente la realizzazione dell'intervento previsto dalla presente legge;
- g) si impegna a sostenere anche economicamente quelle associazioni di volontariato disponibili ad operare nella realizzazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 194/1978.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui il comma 2 dell'articolo 3, nonché gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni e dei consultori, dei benefici stessi.

Art. 5 *(Destinatari)*

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti alle cittadine italiane nonché alle straniere e alle apolide residenti, nei limiti ed alle condizioni previsti dagli accordi internazionali e secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Le attività e le prestazioni di emergenza e pronto intervento sono estese anche alle persone non residenti che si trovino occasionalmente nel territorio regionale, per il tempo necessario a consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Art. 6 *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale un fondo denominato “Fondo per le iniziative a tutela della vita nascente e a sostegno della scelta di maternità di quelle donne che sarebbero indotte ad interrompere la gravidanza per motivi economici”.

2. L'ammontare del fondo è stabilito annualmente a decorrere dall'anno 2011 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2011 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).